



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/11/2011

ADDI' 18/11/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POIVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	IOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUNTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: DI PAOLANTONIO - FORTE - MATTEI - ZEZZA

DELIBERAZIONE N. 536

Oggetto:

Regolamento regionale concernente: "Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative".



Oggetto: Regolamento regionale concernente: "Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), così come modificato dal Regolamento CE n. 361/2008 del 14 aprile 2008;

Regolamento CE n. 543/2011 del 07 giugno 2011 "Recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 nel settore degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati";

VISTO il Decreto MIPAAF n. 5463 del 03 agosto 2011 "Disposizioni Nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi" ed il relativo allegato;

VISTO il Decreto MIPAAF n. 5460 del 03 agosto 2011 "Aggiornamento della Strategia Nazionale 2009 - 2013 e della disciplina ambientale nazionale in materia di Organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con decreto Ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417";

CONSIDERATO che il punto 1 dell'allegato, parte A, al decreto MIPAAF n. 5463 del 03/08/2011 prevede che le Regioni possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzabile delle Organizzazioni di produttori per ottenere il riconoscimento a livelli più elevati di quelli di cui alla tabella del medesimo decreto ministeriale;

CONSIDERATO che al fine di aumentare la concentrazione dell'offerta, si ritiene necessario elevare il valore minimo di produzione commercializzabile delle Organizzazioni di produttori ortofrutticole necessario per ottenere e mantenere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 125 ter del Reg. CE n. 1234/2007 secondo lo schema indicato nell'allegato A al regolamento regionale recante disciplina per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore



536

18 NOV. 2011

ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative;

RITENUTO di approvare il Regolamento regionale concernente: "Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento CE n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative composto da n. 16 articoli e da n. 3 ALLEGATI A, B, e C che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che il presente Regolamento è stato formulato, in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia, dalla Direzione Regionale Attività della Presidenza - Area Affari Giuridici e Legislativi, ai sensi del comma 6 dell'art. 65 del Regolamento della Giunta Regionale n. 1 del 6.9.2002 e successive modificazioni;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Regolamento regionale concernente: "Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative composto da n. 16 articoli e da n. 3 ALLEGATI A, B, e C che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 12 1 NOV. 2011





ALLEG. LA. N. 536 fr
DEL 18 NOV. 2011



REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

"Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative".



Sommario

Articolo 1 (<i>Oggetto</i>).....	3
Articolo 2 (<i>Riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP</i>)	4
Articolo 3 (<i>Requisiti per il riconoscimento delle OP</i>).....	5
Articolo 4 (<i>Richiesta di riconoscimento della OP</i>).....	7
Articolo 5 (<i>Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori –AOP</i>)	8
Articolo 6 (<i>Requisiti per il riconoscimento delle AOP</i>)	9
Articolo 7 (<i>Richiesta di riconoscimento della AOP</i>).....	10
Articolo 8 (<i>Revoca, sospensione del riconoscimento. Ulteriori sanzioni</i>)	11
Articolo 9 (<i>Programmi operativi</i>).....	12
Articolo 10 (<i>Fondo di esercizio</i>).....	13
Articolo 11 (<i>Presentazione, approvazione e modifica dei programmi operativi</i>).....	14
Articolo 12 (<i>Aiuto finanziario comunitario e aiuto finanziario nazionale</i>).....	16
Articolo 13 (<i>Gestione e prevenzione delle crisi</i>)	17
Articolo 14 (<i>Verifica del funzionamento delle OP e delle AOP</i>).....	18
Articolo 15 (<i>Modifiche agli allegati</i>).....	19
Articolo 16 (<i>Disposizioni transitorie</i>).....	20
ALLEGATO A.....	21
ALLEGATO B.....	24
ALLEGATO C.....	25







Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge regionale 11 agosto 2008, n.14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), attua il regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli – regolamento unico OCM) e le relative disposizioni applicative, limitatamente all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo.


 
3



Art. 2

(Riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - OP)

1. La Regione riconosce le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di seguito denominate OP, che perseguono le finalità di cui all'articolo 122, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, hanno come attività principale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011 (recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati), la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali sono riconosciute e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3.



4



Art. 3

(Requisiti per il riconoscimento delle OP)

1. La Regione riconosce le OP che:

- a) assumono una delle forme giuridiche societarie previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38);
- b) soddisfano i requisiti di cui agli articoli 125 bis e 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- c) soddisfano gli ulteriori requisiti di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 3 agosto 2011, n. 5463 (Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi), di seguito denominato decreto MIPAAF;
- d) raggiungono i livelli di valore minimo di produzione commercializzata con riferimento ai parametri di riconoscimento regionale indicati nell'allegato A.





2. In particolare, le OP:

- a) hanno la sede legale nel territorio regionale;
- b) hanno un numero minimo di produttori pari a cinque;
- c) realizzano, all'interno del territorio regionale, il prodotto o i gruppi di prodotto che concorrono a formare il maggior valore della produzione commercializzata;
- d) operano con riferimento al prodotto o ai gruppi di prodotto precisati nella domanda di riconoscimento di OP, sulla base dell'elenco di prodotti e gruppi di prodotto contenuto nell'allegato A;
- e) assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento della OP, prevedendo anche che un unico socio non possa detenere più del 35 per cento delle quote sociali con diritto di voto della OP o più del 35 per cento dei diritti di voto della OP.

3. La struttura regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata struttura regionale competente, comunica al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e, in qualità di Organismo pagatore, all'Agenzia per le



erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, i livelli di valore minimo di produzione commercializzata di cui all'allegato A.

 
 6 



Art. 4

(Richiesta di riconoscimento della OP)

1. La OP che intende ottenere il riconoscimento presenta alla struttura regionale competente apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta sulla base di quanto previsto nell'allegato B. La OP cura, altresì, l'iscrizione della richiesta nel sistema informatizzato di cui all'articolo 21 del decreto MIPAAF.

2. La struttura regionale competente, entro tre mesi dalla presentazione della richiesta, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 sulla base della documentazione presentata e attraverso accertamenti in loco, secondo quanto previsto nell'allegato, parte A, del decreto MIPAAF, riconosce la OP e provvede a darne comunicazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA, entro i trenta giorni successivi.




M. G. L.
AG



Art. 5

(Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori - AOP)

1. La Regione riconosce le associazioni di organizzazioni di produttori, di seguito denominate AOP, che, ai sensi dell'articolo 125 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono costituite su iniziativa di OP riconosciute e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6.
2. Le AOP possono svolgere qualsiasi attività propria di una OP.

  
8



Art. 6

(Requisiti per il riconoscimento delle AOP)

1. La Regione riconosce le AOP che:

- a) assumono una delle forme giuridiche societarie previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38);
- b) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 125 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- c) soddisfano gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5 del decreto MIPAAF.

2. In particolare, le AOP:

- a) hanno la sede legale nel territorio regionale e sono costituite da almeno due OP riconosciute;
- b) realizzano all'interno del territorio regionale il prodotto o i gruppi di prodotto che concorrono a formare il maggior valore della produzione commercializzata;
- c) possono associare una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP con i limiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011. Le suddette persone fisiche e giuridiche, in ogni caso, non possono detenere complessivamente più del 10 per cento delle quote sociali con diritto di voto della AOP;
- d) assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformità con la legislazione societaria vigente, prevedendo anche che un'unica OP non possa detenere più del 50 per cento delle quote sociali con diritto di voto.






Art. 7

(Richiesta di riconoscimento della AOP)

1. La AOP che intende ottenere il riconoscimento presenta alla struttura regionale competente apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta sulla base di quanto previsto nell'allegato C. La AOP cura, altresì, l'inserimento della richiesta nel sistema informatizzato di cui all'articolo 21 del decreto MIPAAF.

2. La struttura regionale competente, entro tre mesi dalla presentazione della richiesta:

- a) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 sulla base della documentazione presentata e di quella già in possesso dell'amministrazione regionale riguardante le singole OP socie;
- b) effettua accertamenti a campione con riferimento ai dati anagrafici e catastali dichiarati e alle superfici, secondo quanto previsto nell'allegato, parte A. del decreto MIPAAF;
- c) riconosce la AOP e provvede a darne comunicazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA, entro i trenta giorni successivi.

  
10



Art. 8

(Revoca, sospensione del riconoscimento. Ulteriori sanzioni)

1. In caso di inosservanza sostanziale dei criteri di riconoscimento, il riconoscimento è revocato ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011.


2. In caso di commissione di frode con riguardo agli aiuti finanziari di cui all'articolo 10, si applicano le misure di cui all'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011.

3. Il riconoscimento delle OP e delle AOP è sospeso in caso di inosservanza sostanziale temporanea dei criteri di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011.

4. Il riconoscimento delle OP e delle AOP può essere sospeso in caso di sospetta frode con riguardo agli aiuti finanziari di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011.

5. Se vi è inosservanza dei criteri di riconoscimento in casi diversi da quelli previsti dal comma 1 e dal comma 4, la struttura regionale competente, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 543/2011, invia alla OP o alla AOP interessata una lettera di avvertimento con le misure correttive da adottare.

6. Le ulteriori sanzioni e le relative modalità applicative, finalizzate al recupero degli importi indebitamente pagati, compresi eventuali errori palesi, sono disciplinate dall'articolo 23 del decreto MIPAAF e dalle circolari AGEA.





Art. 9

(Programmi operativi)

1. I programmi operativi perseguono, in conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, almeno due dei seguenti obiettivi:

- a) pianificazione della produzione o pianificazione della produzione adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
- b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato della produzione degli aderenti alla OP o alla AOP;
- c) ottimizzazione dei costi di produzione e stabilizzazione dei prezzi alla produzione;
- d) miglioramento della qualità dei prodotti;
- e) incremento del valore commerciale dei prodotti;
- f) promozione dei prodotti freschi o trasformati;
- g) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;
- h) prevenzione e gestione della crisi.

2. I programmi operativi di cui al comma 1, in conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, devono essere coerenti con la Strategia nazionale 2009 – 2013, adottata con DM 3417 del 25 settembre 2008 e successive modifiche e, in via alternativa, comprendere:

- a) due o più azioni ambientali;
- b) una o più azioni ambientali la cui spesa è pari almeno al 10 per cento della spesa complessiva del programma operativo.

3. I programmi operativi, che hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni, sono redatti in coerenza con quanto previsto dall'allegato, parte B, paragrafo 9, del decreto MIPAAF.

12



Art. 10



(Fondo di esercizio)

1. Le OP e le AOP costituiscono un fondo di esercizio destinato esclusivamente a realizzare gli obiettivi dei programmi operativi, che è finanziato, ai sensi dell'articolo 103 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, attraverso:

- a) i contributi finanziari della OP, della AOP nonché dei rispettivi soci aderenti, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 543/2011;
- b) l'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 12, comma 1;
- c) gli eventuali aiuti finanziari nazionali aggiuntivi di cui all'articolo 12, comma 6.

2. Il fondo di esercizio è gestito secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto MIPAAF.

3. Le OP e le AOP sono tenute a fornire alla Regione le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto MIPAAF.



13



Art. 11

(Presentazione, approvazione e modifica dei programmi operativi)

1. Le OP presentano alla struttura regionale competente i programmi operativi entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della loro esecuzione, salvo diversa disposizione ministeriale o dell'Unione europea. Se il programma operativo è presentato contestualmente alla richiesta di riconoscimento della OP, l'approvazione del programma stesso è condizionata all'ottenimento del riconoscimento.

2. Le AOP sono autorizzate a presentare e realizzare un programma operativo su delega delle OP aderenti, in conformità all'articolo 62 del regolamento (UE) n. 543/2011 e secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto MIPAAF.


3. Ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 543/2011, le OP e le AOP, contestualmente alla presentazione dei programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche, comunicano alla struttura regionale competente l'importo indicativo dei contributi e degli aiuti, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), che finanziano il fondo di esercizio per l'anno successivo.

4. Il contenuto dei programmi operativi, le azioni ammissibili nonché la documentazione a corredo sono stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 59, 60 e 61 del regolamento (UE) n. 543/2011.

5. La struttura regionale competente, effettuati i controlli di cui all'articolo 104, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011, adotta, secondo quanto previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, del medesimo regolamento, uno o più dei seguenti provvedimenti:


- a) approva gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi operativi conformi al regolamento (CE) n. 1234/2007 ed al regolamento (UE) n. 543/2011;
- b) approva i programmi operativi a condizione che la OP o la AOP accettino alcune modifiche;
- c) respinge i programmi operativi o parte dei medesimi.

6. La struttura regionale competente adotta i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione ovvero, per motivi debitamente giustificati, entro il diverso termine stabilito dal MIPAAF o dall'Unione Europea.



14








conformemente alla previsione di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011.

7. In caso di approvazione dei programmi operativi, la struttura regionale competente comunica alle OP e alle AOP, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 543/2011, l'importo dell'aiuto finanziario comunitario.

8. Le OP e le AOP possono presentare alla struttura regionale competente richiesta di modifica dei programmi operativi, come previsto dagli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) n. 543/2011 con le modalità indicate nell'allegato, parte B, del decreto MIPAAF.

MIPAF
15





Art. 12

(Aiuto finanziario comunitario e aiuto finanziario nazionale)

1. L'aiuto finanziario comunitario che può essere concesso alle OP e alle AOP per ciascuno dei programmi operativi e le relative percentuali di calcolo sono disciplinati dall'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) n.543/2011, le OP e le AOP presentano ad AGEA, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è stato chiesto l'aiuto finanziario di cui al comma 1, la domanda di aiuto o del relativo saldo. Alla domanda sono allegati il rendiconto del programma operativo realizzato e i documenti giustificativi secondo le modalità previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo e le ulteriori modalità stabilite da AGEA.


3. La struttura regionale competente verifica la domanda presentata, effettua i controlli di cui al capo V, sezione 2, del regolamento (UE) n. 543/2011 e trasmette ad AGEA la nulla osta per il pagamento dell'aiuto.

4. Le OP e le AOP possono chiedere il versamento di un anticipo, con cadenza trimestrale o quadrimestrale, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 543/2011 e dall'allegato, parte B, del decreto MIPAAF.

5. Le OP e le AOP possono chiedere pagamenti parziali della parte dell'aiuto corrispondente alle spese inerenti al programma operativo già sostenute, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 72 del regolamento (UE) n. 543/2011.

6. L'aiuto finanziario nazionale, di cui all'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, è concesso nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto MIPAAF.

7. All'aiuto di cui al comma 6 non si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.



16





Art. 13

(Gestione e prevenzione delle crisi)

1. I programmi operativi delle OP e delle AOP, al fine di prevenire e gestire le crisi dei mercati ortofrutticoli, possono prevedere una o più delle misure previste dall'articolo 103 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Le misure di cui al comma 1 e le relative modalità applicative sono disciplinate dal Capo III, sezioni 2, 3, 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 543/2011.

 
17



Art. 14

(Verifica del funzionamento delle OP e delle AOP)

1. La struttura regionale competente esegue i controlli sulle OP e sulle AOP previsti dall'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 con le modalità di cui all'allegato, parte A, del decreto MIPAAF.

2. In ogni caso, la struttura regionale competente, come previsto dall'articolo 106, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 543/2011, effettua controlli sulle OP e sulle AOP che hanno presentato il programma operativo attraverso accertamenti in loco eseguiti, ove possibile, di concerto con AGEA.

3. Le OP e le AOP che non hanno presentato programma operativo sono sottoposte a controllo una volta ogni cinque anni.



Art. 15

(Modifiche agli allegati)

1. L'allegato A del presente regolamento è modificato, ove necessario, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli allegati B e C del presente regolamento sono modificati, ove necessario, con determinazione del direttore del dipartimento competente in materia di agricoltura.



Art. 16

(Disposizioni transitorie)

1. Le OP già riconosciute all'entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi ai livelli di valore minimo di produzione commercializzata, con riferimento ai parametri di riconoscimento regionale di cui all'allegato A, all'atto di presentazione del nuovo programma operativo, nel rispetto del termine di cui all'articolo 11, comma 1, e comunicare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le OP già riconosciute possono mantenere i livelli di valore minimo di produzione commercializzata di cui all'allegato, parte A, del decreto MIPAAF, a condizione che le stesse, entro la data di presentazione dei nuovi programmi operativi, deleghino in modo totale la gestione del programma operativo alla AOP di cui sono socie.

3. Alla OP già riconosciuta all'entrata in vigore del presente regolamento, che non si adegua ai citati parametri di riconoscimento regionale entro il termine finale di cui al comma 1, è revocato il riconoscimento, a cura della struttura regionale competente, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n.543/2011.


ALLEGATO A

(rif. articolo 3)

Dimensione minima delle Organizzazioni di Produttori – OP

Gruppi di prodotto		Prodotti singoli		Parametro di riconoscimento MIPAAF (€)	Parametro di riconoscimento regionale (€)
Codice CN	Descrizione del gruppo	Codice CN	Prodotti		
0702 (00) 00	Pomodori, freschi o refrigerati	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	1.500.000,00	2.000.000,00
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacci, freschi o refrigerati	0703 10	Cipolle e scalogni	1.500.000,00	2.000.000,00
		0703 20 00	Aglio		
		0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacci		
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli	1.500.000,00	2.000.000,00
		0704 20 00	Cavoli di Bruxelles		
		0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi		
		0704 90 90	Altri prodotti commestibili del genere Brassica		
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>) fresche o refrigerate	0705 11 00	Lattughe a cappuccio	1.500.000,00	2.000.000,00
		0705 19 00	Altre lattughe		
		0705 21 00	Cicoria Witloof (<i>Cichorium intybus var. foliosum</i>)		
		0705 29 00	Altre cicorie		
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsedra o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	0706 10 00	Carote e navoni	1.500.000,00	2.000.000,00
		0706 90	Altre radici commestibili		
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	0707 00 05	Cetrioli	1.500.000,00	2.000.000,00
		0707 00 90	Cetriolini		
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	0708 10 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	1.500.000,00	2.000.000,00
		0708 20 00	Fagioli (<i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i>)		
		0708 90 00	Altri legumi		
ex0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 07096091, 07096095, 07096099, 07099031, 07099039 e 07099060	0709 20 00	Asparagi	1.500.000,00	2.000.000,00
		0709 30 00	Mezzanzane		
		0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani rapa		
		0709 60 10	Peperoni		
		0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)		
		0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium spp.</i>)		
		0709 90 20	Bietole da costa e cardi		
		0709 90 40	Capperi		
		0709 90 50	Finocchi		
		0709 90 70	Zucchine		
		0709 90 80	Carciofi		
		0709 90 99	Altri ortaggi e legumi		
		070951	Funghi e tartufi		

070959		070959		500.000,00		
ex0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sguosciate o decorticate, escluse noci di ure (o di betel) e noci di cola della sottovoce 08029020	0802 11	Mandorle	250.000,00	1.000.000,00	
		0802 12				
		0802 21	Nocciole (<i>Corylus</i> spp.)			
		0802 22				
		0802 31	Noci comuni			
		0802 32				
		0802 40	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)			
0802 50 00	Pistacchi					
ex0802 90	Altre frutta a guscio, escluse noci di ure (o di betel) e noci di cola della sottovoce 08029020					
0804 20 10	Fichi, freschi	0804 20 10	Fichi, freschi	250.000,00	500.000,00	
0805	Agrumi, freschi o secchi	0805 10	Arance	1.500.000,00	2.000.000,00	
		0805 20	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma o satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi			
		0805 40 00	Pompelmi e pomeli			
		0805 50	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonium</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)			
		0805 90 00	Altri agrumi tra cui: Cedro (<i>Citrus medica</i>) e Bergamotto (<i>Citrus bergamia</i>)			
0806 10 10	Uve da tavola, fresche	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	1.500.000,00	2.000.000,00	
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	0807 11 00	Cocomeri	250.000,00	500.000,00	
		0807 19 00	Altri meloni			
0808	Mele, pere e cotogne, fresche	0808 10	Mele	1.500.000,00	2.000.000,00	
		0808 20 10	Pere			
		0808 20 50				
		0808 20 90	Cotogne			
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche	0809 10 00	Albicocche	1.500.000,00	2.000.000,00	
		0809 20	Ciliegie			
		0809 30	Pesche, comprese le pesche noci			
		0809 40	Prugne e prugnone			
0810	Altre frutta fresche	0810 10 00	Fragole	1.500.000,00	2.000.000,00	
		0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi			
		0810 40	Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>			
		0810 50 00	Kiwi			
0810 90	Altre frutta fresche					
09	0910 20	Zafferano	0910 20	Zafferano	100.000,00	200.000,00
ex0910 99	Timo, fresco o refrigerato	ex0910 99	Timo, fresco o refrigerato			
12	ex1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano - maggiorana selvatica (<i>origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	ex1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano/ maggiorana selvatica (<i>origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	100.000,00	200.000,00
			1212 99 30	Carroba	1212 99 30	Carroba



Per l'applicazione della tabella si tiene conto delle seguenti indicazioni:

- a) prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione: stesso parametro regionale previsto per il prodotto o i gruppi di prodotto;
- b) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 07 (ortaggi) si applica il parametro regionale complessivo di Euro 3.000.000,00;
- c) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 08 (frutta) si applica il parametro regionale complessivo di Euro 3.000.000,00;
- d) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 09 e 12 si applica il parametro regionale derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di Euro 500.000,00 in caso di superamento di tale importo;
- e) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alle diverse categorie CN Code 07, CN Code 08, CN Code 09 e CN Code 12, si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri regionali o il parametro regionale complessivo di Euro 4.000.000,00 in caso di superamento di tale importo;
- f) in caso di richiesta di riconoscimento che verte esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri regionali come sopra individuati sono ridotti del 30 per cento.



ALLEGATO B

(rif. articolo 4)

Contenuto della richiesta di riconoscimento delle OP

1. La richiesta di riconoscimento della OP contiene i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione del prodotto o dei gruppi di prodotti in riferimento ai quali si intende operare;
 - b) l'indicazione del valore della produzione commercializzata, complessiva e suddivisa per colture e per regioni, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 543/2011;
 - c) dati catastali relativi alle superfici aziendali dei soci;
 - d) l'impegno assunto dalla OP a gestire i prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto MIPAAF.
2. La OP allega alla richiesta di riconoscimento i seguenti documenti relativi all'organizzazione:
 - a) statuto e atto costitutivo;
 - b) elenco dei soci;
 - c) bilancio sintetico e bilancio contabile;
 - d) certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - e) relazione sulla OP e relativa documentazione comprovanti la regolare disponibilità di personale, infrastrutture ed attrezzature necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 122, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, alla realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento nonché all'espletamento delle proprie funzioni essenziali, come elencate nell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 543/2011.



24

ALLEGATO C

(rif. articolo 7)

Contenuto della richiesta di riconoscimento delle AOP

1. La richiesta di riconoscimento della AOP contiene i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione del prodotto o dei gruppi di prodotti in riferimento ai quali si intende operare;
 - b) l'indicazione del valore della produzione commercializzata, complessiva e suddivisa per colture e per regioni, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 543/2011;
 - c) dati catastali delle OP aderenti.
2. La AOP allega alla richiesta di riconoscimento i seguenti documenti relativi all'organizzazione:
 - a) statuto e atto costitutivo;
 - b) elenco dei soci delle OP aderenti;
 - c) bilancio sintetico e bilancio contabile;
 - d) certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - e) relazione sulla AOP e relativa documentazione comprovanti la regolare disponibilità di personale, infrastrutture ed attrezzature necessari alla realizzazione dell'attività della AOP in relazione a quanto previsto dall'articolo 125 quater, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007.



  25